



IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università Telematica eCampus e successive modificazioni;
- VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168, recante "norme sull'autonomia universitaria";
- VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di "procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243, in materia di "operatività delle università non statali legalmente riconosciute";
- VISTO il decreto interministeriale del 17 aprile 2003, recante "criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie, abilitate a rilasciare titoli accademici, di cui all'articolo 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante "norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855 recante la "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";
- VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 recante "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- VISTA la delibera del Comitato Tecnico Ordinatore del 21 maggio 2020;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2020;

DECRETA

Il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca:

CAPO I – PRINCIPI GENERALI DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 1 - Ambito di applicazione e soggetti interessati

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione, il funzionamento e la durata dei Corsi di Dottorato di ricerca (d'ora in avanti Corsi) dell'Università degli Studi eCampus (d'ora in avanti Ateneo) in conformità all'art. 4 della Legge 3 Luglio 1998, n. 210, modificata dall'art. 19 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel rispetto dei criteri stabiliti dal D.M. 8 febbraio 2013 n. 45.

2. Disciplina altresì

a) la partecipazione di altre Università e Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, nonché di imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo ai corsi di dottorato istituiti dall'Ateneo;

b) la partecipazione dell'Ateneo, attraverso apposite convenzioni, a corsi di dottorati istituiti da altre Università ed Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione;

c) la partecipazione dell'Ateneo a consorzi, finalizzati all'istituzione di Dottorati, con altre Università e/o Enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi; il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca ordinariamente consorziabili è pari a quattro.

3. Ai Corsi di dottorato di ricerca non si applicano gli artt. 41, 42, 43, 47 e 49 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 – Finalità dei Corsi di Dottorato

1. I Corsi forniscono competenze di elevato livello, adeguate all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché all'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della ricerca.

CAPO II –ACCREDITAMENTO, ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E VALUTAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO

Art. 3 – Accredimento

1. I Corsi sono istituiti, previo accreditamento concesso dal Ministero su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo.

2. L'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare i Corsi, avente durata quinquennale, concessa tramite decreto ministeriale, nonché nella verifica annuale della permanenza dei requisiti necessari per l'accreditamento, secondo quanto disposto dall'art. 3 del DM 8 febbraio 2013, n. 45.

3. La proposta di accreditamento deve specificare

a) la titolatura del Corso, la durata e l'eventuale articolazione in curricula;

b) le tematiche del Corso, gli obiettivi formativi e le relative attività;

c) il numero complessivo dei posti per il quale è richiesto, in relazione a ciascun Corso. Tale numero può essere aumentato con richiesta motivata anche durante il periodo di vigenza dell'accreditamento, fatta salva la conseguente valutazione.

4. Ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento possono richiedere l'accreditamento:

a) l'Ateneo anche in convenzione con Università ed Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei; fermo restando che la sede amministrativa è unica, e fatte salve eventuali disposizioni ministeriali contrarie, in caso di dottorato promosso in convenzione tra l'Ateneo e almeno un'altra Università italiana, l'atto di convenzione potrà prevedere la rotazione della sede amministrativa nel periodo di accreditamento del Corso. In caso di convenzione con Università ed Enti di ricerca stranieri il Collegio garante del requisito di cui all'art. 4 comma 1 del DM 45/2013 dovrà obbligatoriamente prevedere la presenza di soggetti appartenenti a posizioni equivalenti negli enti stranieri ai ruoli di professore ordinario, professore associato, dirigente di ricerca, primo ricercatore o ricercatore;

b) consorzi costituiti con altre Università, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;

c) consorzi tra Università ed Enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio è l'Ateneo, cui spetta il rilascio del titolo accademico;

d) l'Ateneo in convenzione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese – anche di Paesi diversi – che svolgono attività di ricerca e sviluppo, cui spetta il rilascio del titolo accademico.

5. Le tematiche del Corso si devono riferire ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. I Corsi potranno eventualmente organizzare le attività formative e di ricerca in curricula; in tal caso, ogni curriculum dovrà avere almeno 6 docenti incardinati sui settori scientifico-disciplinari di riferimento, di cui non meno di 4 conteggiati tra i garanti del requisito di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) del DM 45/2013. Le denominazioni dei Corsi e degli eventuali curricula sono valutate dall'ANVUR

in sede di accreditamento dei Corsi; in caso di accreditamento, il titolo rilasciato potrà fare esplicito riferimento ai curricula accreditati.

6. Sono requisiti necessari per l'accREDITAMENTO dei Corsi e delle sedi di dottorato:

a) la presenza di un Collegio di Docenti (d'ora in poi Collegio), composto da almeno sedici docenti di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso; ciascun docente può essere conteggiato una sola volta su base nazionale. Nel caso di dottorati attivati in consorzio con Enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di paesi diversi, il collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli Enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri

b) il possesso, da parte dei membri del Collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del Corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;

c) la disponibilità, per ciascun ciclo di dottorato da attivare, di risorse finanziarie sufficienti a coprire il numero medio di almeno sei borse di studio per Corso, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo, ciascuna istituzione consorziata deve assicurare il finanziamento di almeno tre borse di studio;

d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti che garantiscano la sostenibilità del Corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;

e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, quali, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, di banche dati e di risorse per il calcolo elettronico;

f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

7. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo, i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun Corso, il possesso dei requisiti di cui al comma 6 indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del Corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di

almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto convenzionato è regolato dalle singole convenzioni ai sensi dell'articolo 8, fermo restando il rispetto del requisito di cui al comma 6, lettera c). Nell'ambito delle convenzioni tra università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto.

8. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di dottorato da parte dei consorzi di cui al comma 4, lettere b) e c) del presente articolo, salvo motivate eccezioni valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

Art. 4 – Istituzione e Attivazione

1. Le proposte di nuova istituzione sono formulate dai Dipartimenti coinvolti nelle attività formative e di ricerca oggetto del Corso e presentate al Magnifico Rettore entro i termini stabiliti dalle indicazioni ministeriali in materia di accreditamento. Entro gli stessi termini i Dipartimenti presentano la richiesta di attivazione del nuovo ciclo dei corsi già accreditati.

2. La proposta istitutiva deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) denominazione del Corso;
- b) indicazione delle tematiche scientifiche oggetto del corso;
- c) la composizione del Collegio docenti, con particolare riferimento alla qualità scientifica dei membri garanti il possesso del requisito di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) del DM 45/2013;
- d) la previsione del numero massimo di iscrivibili annualmente, commisurato alla disponibilità di strutture scientifiche e didattiche, nonché alle risorse e al personale di ricerca che collabora al funzionamento del corso;
- e) le risorse finanziarie a disposizione del Corso, sia per quanto riguarda le borse di studio e le altre forme di sostegno finanziario equivalente, sia relativamente ai fondi per il sostegno delle attività di ricerca dei singoli dottorandi;
- f) gli obiettivi formativi e l'organizzazione didattica e scientifica del corso, ivi compresa l'eventuale suddivisione in curricula;
- g) la struttura organizzativa e di gestione del Corso prevista, ivi compresa l'indicazione dei dipartimenti e delle strutture di ricerca concorrenti, degli eventuali stages presso soggetti pubblici e privati, dei periodi obbligatori di ricerca all'estero;

h) l'indicazione delle eventuali sedi universitarie, enti pubblici o soggetti privati partecipanti alle attività formative e di ricerca, con precisa indicazione della forma di collaborazione stabilita ed i relativi impegni finanziari;

i) i caratteri di internazionalizzazione e di aderenza al mondo produttivo del Corso;

l) la rispondenza a tutti gli indicatori definiti dall'ANVUR, dal Ministero o dall'Ateneo in riferimento ai requisiti previsti per l'accreditamento dall'art. 4 comma 1 del DM 45/2013.

3. Il Senato Accademico, preso atto del parere espresso in materia di sussistenza dei requisiti per l'accreditamento da parte del Nucleo di Valutazione e acquisita la proposta di ripartizione delle risorse d'Ateneo in materia di borse di studio, esprime parere obbligatorio sulle proposte al Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente l'istituzione o l'attivazione dei Corsi di dottorato di ricerca nel limite delle risorse stanziare nel bilancio di previsione e in coerenza con i tempi fissati per l'avvio delle attività formative.

Art. 5 – Valutazione

1. Annualmente, in coerenza con i tempi indicati dal Ministero, il Nucleo di Valutazione redige, tramite apposite rilevazioni, una relazione circa l'efficienza ed il corretto funzionamento dei Corsi di dottorato, valuta la permanenza dei requisiti di idoneità dei corsi e la rispondenza degli stessi agli obiettivi formativi. La relazione tiene altresì conto delle valutazioni espresse dai dottorandi.

CAPO III – CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO

Art. 6 – Organi

1. Sono organi del Corso di Dottorato di ricerca:

a) il Collegio dei docenti;

b) il Coordinatore.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 4 lettera a) e comma 6 lettere a) e b) del presente Regolamento, il Collegio è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di Enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati.

3. Il Collegio delibera annualmente sulle richieste di nuova adesione pervenute al Coordinatore entro i termini di cui all'art. 4, comma 1, previa verifica della coerenza del macrosettore di appartenenza con

gli obiettivi formativi del Corso, nonché del possesso dei risultati di ricerca richiesti ai fini dell'accREDITAMENTO del Corso. Nel caso di candidature di docenti afferenti ad altre Università, l'ammissione è subordinata al nulla-osta da parte dell'organo competente dell'Università di appartenenza.

4. La partecipazione di docenti dell'Ateneo a Collegi di Corsi attivati da altre Università è subordinata al nulla osta da parte del Senato Accademico. I docenti garanti del requisito minimo di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del DM 8 febbraio 2013 n. 45 non possono appartenere ad altri collegi di dottorato su base nazionale come garanti.

5. Partecipa ai lavori del Collegio, limitatamente alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi, un rappresentante dei dottorandi per ciascun ciclo attivo. L'elettorato passivo e attivo è attribuito agli iscritti al ciclo di appartenenza. Il rappresentante è eletto a scrutinio segreto; ciascun elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della rispettiva componente. Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità prevale il più giovane d'età. La rappresentanza dura in carica fino alla chiusura del ciclo di appartenenza. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita dei requisiti soggettivi per ricoprire la carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione mediante subentro, seguendo l'ordine della graduatoria risultante dalle precedenti votazioni.

6. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso, sovrintende al complesso delle attività formative del Corso, svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica e verifica il raggiungimento degli obiettivi formativi.

7. Il Collegio, in conformità e entro i limiti di quanto disposto dal presente regolamento, può definire la regolamentazione interna del Corso, contenente disposizioni in materia di organizzazione, gestione e frequenza delle attività formative e di ricerca nonché di valutazione delle attività dei dottorandi. La proposta di regolamentazione interna è presentata in sede di prima applicazione al Senato Accademico e da esso deliberata entro i termini di cui all'art. 4 comma 1 del presente regolamento. Eventuali proposte di modifica che non comportino deroghe al presente Regolamento potranno essere deliberate dal Collegio.

8. Il Collegio può istituire al suo interno una giunta, formata da almeno tre membri, per coadiuvare il Coordinatore per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

9. Il Collegio dei docenti è presieduto da un Coordinatore del Dottorato designato dal Collegio fra i professori di prima fascia a tempo pieno in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall'ANVUR. In caso di indisponibilità il Coordinatore può essere designato tra i professori del Collegio appartenenti alla seconda fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno.

10. La durata del mandato di Coordinatore è triennale con possibilità di riconferma nell'incarico per non più di due mandati consecutivi. Il Coordinatore può indicare un Vice-Coordinatore per i casi di

impedimento o assenza. Il Coordinatore e il Vice-Coordinatore sono nominati con decreto del Rettore. Nel caso di dimissioni o sopravvenuta incompatibilità, il Collegio designa, al suo interno, il nuovo Coordinatore e ne comunica la nomina all'Ateneo.

11. Il Coordinatore rappresenta il Dottorato presso la struttura o le strutture che l'hanno promosso e presso gli organi accademici; è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del Corso e dei percorsi formativi in esso previsti.

12. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei Corsi di Dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della L. n. 240 del 2010.

Art. 7 – Dottorato in collaborazione con le imprese, Dottorato industriale e Apprendistato di alta formazione

1. L'Ateneo può attivare Corsi, previo accreditamento, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2. L'Ateneo può altresì attivare Corsi o curricula di Dottorato industriale, con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al Dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.

3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i due percorsi, di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono fra l'altro le attività formative e le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del Corso. Le convenzioni devono comunque prevedere:

a) che la formazione del dottorando rimanga sotto la responsabilità dell'Ateneo, fermo restando che al tutor universitario (designato dal Collegio dei docenti e eventualmente ai sensi di quanto previsto nel regolamento interno del Corso) possa essere affiancato un tutor esterno, afferente al soggetto convenzionato, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso quest'ultimo;

b) che eventuali diritti di proprietà industriale e di autore, nonché gli impegni alla riservatezza nella divulgazione dei risultati, siano oggetto di specifico accordo.

4. Per i Dottorati di cui ai commi 1 e 2, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 5, il Collegio o gli eventuali regolamenti interni dei Corsi possono prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e per l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del Dottorato.

5. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'art. 5 del D. LGS. 14 settembre 2011, n. 167, di attivare Corsi in apprendistato con istituzioni esterne e imprese.

6. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di Dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del Corso.

Art. 8 – Internazionalizzazione

1. In accordo con i principi cui si ispira il Processo di Bologna per la costruzione dello Spazio Europeo dell'istruzione superiore, integrato con quello della ricerca, l'Ateneo si propone di promuovere l'internazionalizzazione dei Corsi tramite:

- a) l'inserimento di qualificata docenza internazionale;
- b) l'incentivazione alla mobilità internazionale degli iscritti ai Corsi;
- c) la partecipazione dei dottorandi a progetti di ricerca internazionale;

ed eventualmente

d) l'attivazione di Corsi in convenzione o consorzio con Università ed Enti stranieri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio generale di reciprocità;

e) la stipula di accordi di reciproco riconoscimento dei titoli e dei Corsi;

f) il rilascio di doppi titoli, titoli congiunti o multipli.

2. Nel caso di Corsi attivati, previo accreditamento, ai sensi dell'art. 3, con Università ed Enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, le convenzioni devono prevedere una effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario ivi comprese le borse di studio, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi oltre al rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

3. Gli accordi di collaborazione internazionale e fra Università nell'ambito di specifici accordi possono stabilire norme in deroga a quelle fissate dal presente regolamento in merito a:

- a) composizione della commissione, tempistiche e modalità di ammissione al Corso;
- b) inizio delle attività formative;
- c) modalità di svolgimento del corso;
- d) commissione e modalità relative all'esame finale,

e) importi e modalità di erogazione delle borse di studio ovvero delle altre forme di sostegno finanziario equivalenti, in conformità con normative vigenti nei rispettivi Paesi ed i regolamenti dei soggetti convenzionati.

4. L'Ateneo, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Collegio dei docenti, rilascia la certificazione di "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo nazionale di dottore di ricerca qualora vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) redazione e discussione della tesi in una delle lingue ufficiali della U.E.;

b) giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due valutatori, nominati dal Collegio e appartenenti a istituzioni universitarie straniere di due diversi Paesi dell'U.E. diversi da quello in cui viene discussa la tesi;

c) presenza nella Commissione di almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria straniera dell'U.E.;

d) esecuzione, in un Paese europeo diverso da quello del candidato durante un soggiorno di ricerca della durata di almeno tre mesi, di parte della ricerca presentata nella tesi.

5. Nel caso di rilascio di doppi titoli a seguito di cotutela di tesi, le modalità di svolgimento delle attività formative e di ricerca e le modalità di rilascio del titolo sono disciplinate da apposita convenzione.

Art. 9 – Organizzazione delle attività

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8, l'avvio dei Corsi coincide con quello di inizio dell'anno accademico.

2. I Corsi di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni.

3. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun Corso compete al relativo Collegio dei docenti, che eventualmente tramite regolamento interno definisce il piano delle attività articolate negli anni di durata del Corso, il monte ore/crediti di frequenza obbligatoria nonché le tipologie e le modalità di verifiche annuali della preparazione acquisita.

4. La formazione interdisciplinare e trasversale ai Corsi, prevista in conformità con l'art. 4 comma f del DM 8 febbraio 2013 n. 45, è definita annualmente dal Collegio, stabilendo le soglie minime di frequenza e le eventuali modalità di verifica dell'apprendimento in relazione alle attività formative di propria competenza.

5. La programmazione dell'attività didattica è pubblicizzata annualmente sul sito del Corso di dottorato.

6. Il Collegio approva, nel rispetto di un'opportuna programmazione delle attività, il progetto di ricerca che il candidato intende sviluppare durante il Corso, nel rispetto di eventuali convenzioni e accordi stipulati con enti esterni finanziatori, in modo particolare nel caso in cui il dottorando usufruisca di borsa di studio, o di altra forma di finanziamento, su di un tema di ricerca specifico.

7. Il Collegio nel corso del primo anno designa al suo interno, sentito il dottorando, un tutor incaricato di seguirne ed orientarne la formazione e la ricerca.

8. Ai sensi dell'art. 6 comma 5 del DM 8 febbraio 2013 n. 45, i Corsi potranno essere organizzati in Scuole di dottorato, aventi compiti di coordinamento e gestione delle attività comuni.

CAPO IV – ACCESSO E AMMISSIONE AI CORSI

Art. 10 – Requisiti di ammissione

1. La domanda di partecipazione ai Corsi istituiti dall'Ateneo può essere presentata senza limitazioni di età e di cittadinanza, da coloro che siano in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea conseguita secondo gli ordinamenti in vigore ante DM 509/99 e del DM 270/2004 o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, entro la scadenza indicata nel bando di selezione ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione – pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione – entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno.

2. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

3. Non possono accedere ai posti con borsa né i dottorandi iscritti allo stesso Dottorato, né i dottori di ricerca di altro Dottorato.

Art. 11 – Bando di concorso

1. L'ammissione al Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dai commi 9 e 10 di questo articolo e dal precedente art. 7.

2. Il bando per l'ammissione è redatto in italiano e in inglese, in conformità con quanto disciplinato nel presente regolamento e negli eventuali regolamenti interni dei Corsi, pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero. Esso deve indicare la titolatura del Dottorato, la durata e l'eventuale articolazione in curricula, i Dipartimenti, le istituzioni, le altre

Università, gli Enti di ricerca pubblici o privati, le imprese consorziate o convenzionate eventualmente concorrenti al Dottorato. Deve indicare altresì:

- a) i criteri di accesso, il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- b) i criteri per la nomina delle Commissioni giudicatrici;
- c) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione e la lingua in cui esse saranno svolte;
- d) il numero di posti, specificando il numero delle borse di cui all'art. 15, comma 1, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 81/15, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Ateneo, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché gli eventuali posti senza borsa;
- e) i criteri per la formazione della graduatoria di merito e per l'approvazione della stessa;
- f) le tasse e le rette a carico dei dottorandi, deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- g) i criteri per la destinazione di borse eventualmente non attribuite;
- h) gli eventuali posti riservati per particolari categorie;
- i) le modalità di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere;
- l) le eventuali prove differenziate o integrative per l'assegnazione delle forme di finanziamento diverse dalle borse o per borse finalizzate a particolari progetti di ricerca.
- m) le modalità per l'iscrizione;
- n) i diritti e i doveri dei dottorandi;
- i) le modalità di conseguimento del titolo;
- n) le modalità del trattamento dei dati personali.

Art. 12 - Prova selettiva di ammissione al Dottorato

1. La procedura selettiva, volta ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, consiste in una valutazione dei titoli dei candidati e del progetto di ricerca cui può accompagnarsi una prova scritta (inclusi test riconosciuti a livello internazionale) e/o una prova orale, secondo criteri individuati preliminarmente dal Collegio o stabiliti da eventuali regolamenti interni dei Corsi, nel rispetto dei principi e criteri indicati nel relativo bando.

2. Il bando può altresì definire una soglia minima di punteggio al disotto della quale il candidato è considerato inidoneo e pertanto non collocabile in graduatoria.

3. La procedura selettiva dei candidati viene effettuata sulla base dei titoli, del progetto di ricerca presentato e della prova scritta e/o orale, sulla base dei criteri individuati preliminarmente dalla Commissione.
4. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di Corsi accreditati.
5. Nel caso di posti riservati a studenti laureati in università estere, ovvero borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, possono essere stabilite modalità di selezione basate sulla valutazione dei titoli e su un colloquio in video conferenza. Si forma in tal caso una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di ammissione per i posti non riservati.
6. Al termine di ogni prova la Commissione rende noti ai candidati gli esiti della stessa secondo le modalità riportate sul bando.
7. Le Commissioni giudicatrici devono concludere i propri lavori consegnando i verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, al competente ufficio dell'amministrazione entro tre giorni dall'espletamento delle prove.

Art. 13 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore con apposito decreto, su proposta del Collegio dei docenti. La Commissione giudicatrice incaricata della selezione è costituita dal numero di membri indicati nel bando, in ogni caso non inferiori a tre, individuati tra i professori, ricercatori universitari, ricercatori universitari a tempo determinato appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso. Alle Commissioni possono essere aggiunti non più di due esperti di comprovata qualificazione, italiani o stranieri, anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati.
2. In caso di borse di studio o altre forme di sostegno finanziario equivalente, finanziate con fondi di ricerca e/o provenienti da terzi, il Collegio dei Docenti può proporre che la Commissione venga integrata da non più di un esperto per le tematiche su cui verte il finanziamento, anche appartenente ai ruoli dell'Ateneo.
3. Anche nei casi di Corsi con più curricula la Commissione è comunque unica, come unica la graduatoria finale formulata secondo quanto disposto dall'art. 14.
4. La presidenza della Commissione è assunta dal professore con la maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano d'età.

5. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice predetermina i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli, a ciascuna delle eventuali pubblicazioni presentate dai candidati, e all'eventuale prova scritta o/e orale, nel rispetto dei principi e criteri generali indicati nel presente Regolamento e nel Bando.

6. La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici.

7. La Commissione può deliberare di richiedere pareri integrativi circa la valutazione di candidati che presentino progetti di singolare specificità disciplinare; i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura.

Art. 14 – Formulazione delle graduatorie

1. La graduatoria di merito, formulata in ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, è approvata con decreto del Rettore ed è pubblicata all'Albo Ufficiale d'Ateneo e sul sito web.

2. I candidati sono ammessi ai Corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso. In caso di borse di studio a tema vincolato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati, la Commissione è tenuta ad accertare l'idoneità dei candidati che avessero manifestato formalmente l'interesse allo sviluppo della ricerca specifica, pertanto l'assegnazione di tali borse di studio avverrà in funzione della graduatoria rispetto alle idoneità specifiche. Qualora, secondo l'ordine della graduatoria, residuino borse di studio in uno specifico tema vincolato, queste non vengono assegnate.

3. Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, comporta la decadenza dal diritto all'ammissione al Corso. In tal caso i posti rimasti vacanti vengono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito, tenendo conto, ove necessario, dello specifico ambito di ricerca.

4. I posti che eventualmente si rendano vacanti entro un mese dall'inizio del primo anno di corso a causa di rinuncia al Corso, sono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito, tenendo conto, ove necessario, dello specifico ambito di ricerca.

5. In caso di rinuncia o decadenza entro un mese dall'avvio dei corsi, il dottorando non ha diritto al rateo di borsa o all'erogazione di altra forma di finanziamento. Nel caso di rinuncia in altro momento, la parte residua della borsa, qualora pari o superiore a dodici mesi, può essere attribuita, su delibera degli organi preposti dell'Ateneo e previa autorizzazione del Collegio, al primo dottorando non borsista nell'ordine della graduatoria del Dottorato stesso. Se inferiore alla somma indicata, la parte residua della borsa resta nella disponibilità dell'Ateneo per gli stessi fini.

CAPO V – DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

Art. 15 - Borse di studio

1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia superato le verifiche annuali delle attività previste per l'anno precedente, da parte del Collegio ai sensi dell'art. 16, comma 5 e ai sensi di quanto eventualmente previsto dai Regolamenti dei singoli corsi di dottorato.
2. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo per gli stessi fini.
3. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'art. 13, comma 8, lettera e) del D.M. n. 45 del 2013, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.
4. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
5. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'Amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
6. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal D.M. 18 giugno 2008. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nella misura consentita dalle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore al 10% e che può giungere ad un massimo del 50% dell'importo della borsa medesima nel caso di svolgimento di attività di ricerca all'estero, per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. I soggiorni all'estero possono godere di ulteriori indennità di mobilità, a carico dei Dipartimenti o di soggetti terzi. Ai dottorandi titolari di borsa, ove non residenti in Italia alla data d'inizio dei corsi stessi, l'importo della borsa può essere elevato in misura non superiore al 50%, a carico dei Dipartimenti o di soggetti terzi.
7. Una quota delle borse di studio e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in Università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al Corso.
8. Il limite di reddito personale complessivo lordo annuo per poter usufruire delle borse di studio è di € 16.0000,00. Il dottorando titolare di borsa che superi il limite di reddito personale, deve restituire le rate

della borsa di studio percepite nell'anno di riferimento e versare all'Ateneo la tassa di iscrizione per i dottorandi senza borsa per l'anno in corso.

9. La borsa di studio ha decorrenza dall'inizio delle attività didattiche ed è erogata in rate mensili posticipate.

10. La mancata partecipazione alle attività previste per più di 30 giorni anche non consecutivi o, secondo quanto stabilito dall'eventuale Regolamento del singolo Dottorato, per più di una percentuale determinata delle attività annuali del Corso, comporta la sospensione del pagamento della borsa o di altro finanziamento.

Art. 16 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 7, l'iscrizione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno ed è comunque incompatibile con attività lavorativa a tempo pieno. Il Collegio può autorizzare lo svolgimento di attività lavorative, purché tali attività non incidano sugli obblighi didattici e di ricerca previsti. Gli eventuali regolamenti interni dei corsi possono definire i criteri e le modalità per la concessione dell'autorizzazione.

2. Il dottorando è tenuto a partecipare alle attività previste per il suo percorso formativo come indicate dal Collegio e a svolgere le attività di ricerca assegnate.

3. Il Coordinatore, su indicazione del tutor, è tenuto a segnalare agli uffici competenti la ripetuta mancata partecipazione del dottorando alle attività previste anche ai fini della sospensione del trattamento economico e/o esclusione dal Corso.

4. All'inizio di ogni anno di Corso successivo al primo, il dottorando deve rinnovare l'iscrizione. Il mancato rinnovo dell'iscrizione comporta la decadenza dallo status di dottorando.

5. Alla fine di ciascun anno di Corso il dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari, congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. Sulla base di tale relazione il Collegio delibera l'ammissione all'anno successivo. La valutazione negativa da parte del Collegio comporta l'esclusione dal Corso, con perdita della borsa, o altro sostegno finanziario. L'eventuale Regolamento del singolo dottorato potrà prevedere ulteriori e diverse forme di valutazione dell'attività di formazione e ricerca per i dottorandi.

6. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei Corsi di studio dell'Ateneo. Gli iscritti ai Corsi possono inoltre svolgere, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico e senza che ciò comporti alcun incremento della

borsa di studio, attività di didattica integrativa, debitamente autorizzata. Trascorso il terzo anno di Dottorato il limite è abrogato.

7. I dottorandi possono svolgere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca italiani e stranieri, su autorizzazione preventiva del Collegio dei docenti.

8. I dipendenti pubblici ammessi ai Corsi godono per il periodo di durata normale del Corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della L. 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

9. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi relativi al diritto allo studio previsti dal D.L. 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 17 – Incompatibilità

1. L'iscrizione ai Corsi è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, corsi per Tirocini Formativi Attivi, o altri Corsi di Dottorato, in Italia e all'estero, fatti salvi i casi di specifici accordi internazionali e quanto previsto dall'art. 7. Gli iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale che, avendone titolo, intendono iscriversi a un Corso di Dottorato, sono tenuti a chiedere la sospensione temporanea della carriera

2. L'iscrizione di un dottorando a corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento e master può essere autorizzata, su richiesta dell'interessato, da parte del Collegio dei docenti solo nel caso in cui le attività oggetto di tali corsi professionalizzanti siano valutati utili per l'attività di ricerca richiesta per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.

Art. 18 – Sospensione, interruzione, decadenza e rinuncia

1. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al D. M. 12 luglio 2007, n. 247. Ai fini della tutela della sicurezza della salute l'interessata deve quanto prima dare comunicazione del proprio stato di gravidanza agli uffici competenti dell'Ateneo, all'Ufficio Dottorati e al Coordinatore del Corso.

2. Il Corso è sospeso per maternità, previa presentazione di apposita istanza, a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi, ovvero, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e i successivi quattro mesi. Su istanza la sospensione per maternità può essere prolungata per un anno complessivo per ogni evento.

3. In qualunque momento della gravidanza, qualora sussistano esigenze di tutela della salute e della sicurezza della gestante e/o del nascituro, la sospensione per maternità è disposta d'ufficio dal Collegio dei Docenti.

4. La frequenza alle attività dei Corsi può essere sospesa, per un massimo di un anno, su richiesta del dottorando nei casi di:

- a) paternità, adozione, affidamento;
- b) grave e documentata malattia;
- c) frequenza dei corsi per Tirocinio Formativo Attivo;

d) particolari e giustificati motivi personali valutati dal Collegio. Nei casi di sospensione di cui ai commi 2 e 4 si mantiene il diritto alla borsa di studio salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possono eccedere la durata del Corso.

e) in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione per la durata del periodo di prova, con rinuncia, per il medesimo periodo alla borsa di studio.

Durante il periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo di riferimento e la discussione di tesi, di cui all'art. 20 commi 5-7, la sospensione può essere richiesta esclusivamente per maternità o grave malattia.

5. Cessata la causa di sospensione della frequenza, è cura del dottorando comunicare al Collegio la ripresa della frequenza al Corso. Il Collegio, nel prendere atto, dovrà deliberare in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione, fermo restando che in nessun caso la durata del Corso può essere abbreviata.

6. La decadenza del dottorando è disposta dal Collegio con delibera motivata, in caso di:

a) giudizio negativo in sede di verifica dell'attività al termine di ciascun anno di corso;

b) assenze ingiustificate superiori a 30 giorni anche non consecutivi o, secondo quanto stabilito dall'eventuale Regolamento del Dottorato, per più di una percentuale determinata delle attività annuali del Corso;

c) situazioni in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui all'art. 17.

7. Nel caso indicato al precedente comma 6 lettera c), il Rettore può disporre con decreto motivato la restituzione da parte del dottorando della borsa di studio o di altra forma di finanziamento dal momento in cui si è verificata l'incompatibilità.

8. In caso di rinuncia a proseguire nel Corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione tempestiva al Coordinatore e agli Uffici Amministrativi. L'erogazione della borsa di studio o di altra forma di finanziamento è mantenuta fino alla data della rinuncia.

Art. 19 – Tasse e Rette

1. I dottorandi che non risultino in regola con il versamento delle tasse e delle rette relative a ciascun anno di iscrizione non possono proseguire la carriera accademica; non sono pertanto ammissibili all'esame per il conseguimento del titolo e non possono rinnovare l'iscrizione, ottenere certificati, presentare domanda per soggiorni di studio all'estero, presentare domanda per l'esonero di tasse e rette, presentare alcun tipo di istanza legata allo status di dottorando.
2. Incorre nella decadenza il dottorando che, al momento del passaggio ad anno successivo, non abbia ancora regolarizzato la propria posizione contributiva.

CAPO VI – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art. 20 – Redazione della tesi

1. Il titolo accademico di Dottore di ricerca (Dott. Ric. oppure Ph.D.) viene rilasciato a conclusione del Corso, a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio. Alla tesi è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
3. La tesi è valutata da due revisori esterni (di seguito denominati valutatori) di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni al Collegio e ai soggetti convenzionati e/o consorziati che concorrono al rilascio del titolo di Dottorato.
4. I valutatori vengono nominati dal Collegio, per ciascun dottorando, almeno 30 giorni prima del termine del ciclo
5. Entro i 30 giorni successivi al termine del ciclo tutti i dottorandi, con eccezione di coloro che abbiano usufruito di periodi di sospensione da recuperare, fanno pervenire la tesi e gli allegati di cui al comma 2 al Coordinatore, che ne cura la trasmissione tempestiva ai valutatori.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e lo trasmettono al Coordinatore proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi qualora ritengano necessarie significative integrazioni o correzioni. Il giudizio è trasmesso dal Coordinatore al candidato e agli Uffici competenti.
7. Trascorso l'eventuale periodo di rinvio, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, nuovamente richiesto dal Coordinatore e reso alla luce delle correzioni o integrazioni apportate.

8. Per il periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo e l'esame finale, ivi compreso l'eventuale periodo di rinvio di cui al comma precedente, il dottorando non ha diritto all'erogazione della borsa di studio o di altra forma di sostegno finanziario e, fino al momento dell'esame finale, prolunga il suo status di dottorando con conseguente possibilità di accesso alle strutture necessarie per il completamento della sua attività di ricerca.

9. Fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo, l'ammissione alla discussione pubblica della tesi è subordinata al deposito da parte del dottorando della tesi finale in formato elettronico, secondo le modalità e le scadenze definite dagli uffici competenti.

10. Il dottorando all'atto del deposito della tesi in formato elettronico, ai fini della tutela e sfruttamento economico delle proprietà industriali e/o delle opere d'ingegno, potrà chiedere che la tesi venga resa liberamente consultabile solo dopo un periodo di tempo non superiore a 36 mesi. Gli uffici competenti provvederanno agli adempimenti previsti dalla normativa vigente relativa al deposito legale dei documenti e nella banca dati ministeriale.

Art. 21 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata dal Rettore con decreto, su proposta formulata dal Collegio almeno 30 giorni prima della fine del ciclo. Il decreto di nomina è pubblicizzato sul sito web d'Ateneo.

2. La Commissione giudicatrice stabilisce il calendario dell'esame finale, tenuto conto del numero dei candidati e lo trasmette agli Uffici competenti con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data fissata per l'esame.

3. La Commissione nominata per ciascun ciclo, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ha il compito di esaminare sia i dottorandi ammessi alla discussione secondo le normali scadenze, sia i candidati del ciclo precedente incorsi in rinvio da parte dei valutatori.

4. La Commissione è composta da un minimo di tre componenti individuati tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, anche stranieri, specificamente qualificati nelle discipline attinenti ai settori scientifico-disciplinari cui fa riferimento il Corso. La maggioranza della Commissione è costituita di docenti esterni all'Ateneo. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, purché esterni all'Università.

5. Esclusivamente nel caso di Dottorati articolati in curricula, il Collegio può richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, formate ai sensi del comma precedente, composte da docenti ed eventualmente esperti esterni particolarmente competenti negli ambiti disciplinari ai quali fanno riferimento i singoli curricula. In tali casi il titolo rilasciato potrà fare esplicito riferimento al curriculum di riferimento.

6. Per quei candidati cui il Collegio abbia riconosciuto che possono acquisire la qualifica di “Doctor Europaeus”, la Commissione deve essere integrata da almeno un professore o ricercatore di una istituzione universitaria europea. Nel caso di accordi specifici di co-tutela o di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. Le spese relative alla mobilità dei componenti della Commissione sono a carico del Dottorato.
6. La presidenza della Commissione giudicatrice è assunta dal professore di fascia più elevata con maggiore anzianità nel ruolo, e, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano in età.
7. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta senza l’attribuzione di un punteggio. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. In caso di giudizio negativo il dottorando decade dallo status di dottorando perdendo il diritto di discutere nuovamente la tesi.
8. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'Ateneo provvede al deposito di copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale, ex art. 14 D.M. n. 45 del 2013. Previa autorizzazione del Collegio, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all’utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l’obbligo del deposito della tesi presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze.
9. Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell’interessato, ne certifica il conseguimento.

Art. 22 – Esame finale

1. L’esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca consiste in una pubblica discussione sostenuta dal candidato avanti la Commissione giudicatrice di cui all’art. 21, avente per tema la sua tesi finale, previamente esaminata dai valutatori di cui all’art. 20.
2. Il Rettore può autorizzare la discussione in videoconferenza, su richiesta motivata di uno o più Commissari.
3. Le discussioni pubbliche delle tesi si tengono di norma entro tre mesi dalla conclusione del ciclo di riferimento, salvo rinvio di cui all’art. 20 comma 6.
4. In caso di rinvio la discussione pubblica si deve tenere, di norma, entro 2 mesi dal deposito del nuovo parere da parte dei valutatori.
5. In caso di assenza all’esame finale il dottorando si considera giustificato nel caso di malattia o di forza maggiore. In tali casi, dietro presentazione da parte dell’interessato di idonea documentazione attestante la causa dell’assenza, è ammesso a discutere la tesi non appena cessato l’impedimento.
6. In caso di assenza ingiustificata il dottorando decade dal diritto di sostenere l’esame finale.

CAPO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, entra in vigore con l'emanazione del Decreto Rettorale.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al D.M. dell'8 febbraio 2013, n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", alla normativa vigente in tema di dottorati e ai Regolamenti di Ateneo.
3. Ai sensi dell'art. 32 comma 3 punto 5 dello Statuto dell'Università, in via transitoria e fino alla costituzione ed insediamento degli organi previsti dal medesimo Statuto, le funzioni attribuite dal presente Regolamento al Senato Accademico ed ai singoli Consigli di Facoltà sono congiuntamente svolte dal Comitato Tecnico Ordinatore.

In sede di prima attivazione e con riferimento alla proposte di nuova istituzione di Corsi relativi al XXXVI ciclo, non trovano applicazione i commi 1 e 3 dell'articolo 4.

Dato a Novedrate, 22 maggio 2020
D.R. n. 74/20

Il Rettore
Prof. Enzo Siviero